







| TIPOLOGIA DETRAZIONI IRPEF  | DURATA           | DESCRIZIONE                    | INTERVENTI DETRAIBILI  | TETTI DI DETRAZIONE  | NOTE  | ALTRO   |
|---|------------------|--------------------------------|--|--|---|---|
| <b>Bonus casa</b><br><b>Detrazioni 50%</b><br><b>(per privati su immobili residenziali)</b><br><b>Possibilità di sconto in Fattura.</b> | Fino al 31/12/21 | Interventi di ristrutturazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavori di manutenzione straordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali. Non sono soltanto i proprietari dell'immobile a poter accedere al bonus ristrutturazione, ma anche gli inquilini in affitto, gli usufruttuari e i nudi proprietari.</li> <li>- Lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali.</li> <li>- Lavori per eliminazione delle barriere architettoniche.</li> <li>- Ricostruzioni di ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi anche se non rientranti nelle categorie elencate nei punti precedenti sempre che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.</li> <li>- Restauro e risanamento conservativo effettuati sulle parti comuni dell'edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziale.</li> <li>- Tende da sole e tende da interni.</li> </ul> <p>Inoltre, la detrazione del 50% da applicare sulle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art. 16-bis del TUIR) viene estesa anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.</p> | € 96.000,00<br>x UNITA' immobiliare<br>con rimborso<br>in 10 rate annuali. | <p>Per usufruire della detrazione è necessario:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Effettuare il pagamento con il bonifico parlante ovvero il bonifico bancario/postale dove viene indicata causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva, codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.</li> <li>2) Inviare, quando prevista, all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l'obbligo della notifica preliminare alla Asl.</li> <li>3) È sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.</li> </ol> <p>Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti (provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 - pdf):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili</li> <li>- Domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti</li> <li>- Ricevute di pagamento dell'Imu, se dovuta</li> <li>- Delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali</li> <li>- In caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori</li> <li>- Comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all'Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri</li> <li>- Fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute</li> <li>- Ricevute dei bonifici di pagamento</li> </ul> | <p>SPESE DETRAIBILI AL 50% CORRELATE ALL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spese di progettazione e altre prestazioni professionali connesse</li> <li>- prestazioni professionali richieste in base al tipo di intervento</li> <li>- spese per la messa a norma di impianti elettrici a metano</li> <li>- spese per l'acquisto dei materiali</li> <li>- compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori</li> <li>- perizie e sopralluoghi</li> <li>- iva, bollo e diritti pagati per ottenere concessioni, autorizzazioni e comunicazioni di inizio lavori</li> <li>- oneri di urbanizzazione</li> <li>- altri eventuali costi strettamente collegati ai lavori</li> </ul> <p>A CHI SPETTA IL BONUS RISTRUTTURAZIONI hanno diritto a fruire del bonus ristrutturazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- proprietario o nudo proprietario</li> <li>- titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie</li> <li>- inquilino o comodatario</li> <li>- soci di cooperative divise e indivise</li> <li>- soci delle società semplici</li> <li>- imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce</li> <li>- il familiare convivente per cui: coniuge, parente entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, il componente dell'unione civile</li> <li>- il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge</li> <li>- il convivente more uxorio</li> </ul> |
| <b>Bonus facciate 90%</b><br><b>Possibilità di sconto in Fattura.</b>   | Fino al 31/12/21 | Bonus facciate                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recupero della facciata.</li> <li>- Restauro della facciata.</li> </ul>   | NO limite in 10 anni   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Può essere utilizzato per rifare la facciata di edifici in zone A (centri storici) o B (aree totalmente o parzialmente edificate).</li> <li>- Per le aziende il bonus facciate è disponibile in percentuale ridotta al 50%. Per gli edifici al di fuori delle zone A e B sono disponibili i tradizionali bonus ristrutturazioni ed ecobonus.</li> </ul>  |   |
| <b>SUPERBONUS 110%</b>  | Fino al 30/06/22 |                                | <b>Vista la complessità delle casistiche, vi invitiamo a contattarci al Numero 06/85379220</b>   |  |   |   |





| TIPOLOGIA DETRAZIONI IRPEF  | DURATA           | DESCRIZIONE   | INTERVENTI DETRAIBILI  | TETTI DI DETRAZIONE  | NOTE   | ALTRO  |
|---|------------------|---|--|--|--|--|
| Ecobonus detrazioni IRPEF/IRES 50% per finestre e schermature solari<br>Possibilità di sconto in Fattura.   | Fino al 31/12/21 | Interventi di riclassificazione energetica degli edifici. | - Finestre comprensive di infissi.<br>- Schermature solari (si ricorda che si intendono tali quelle di cui all'Allegato M al Dlgs. 311/2006), comprese zanzariere e tende anti-insetto proprio se dotate di schermatura solare.  | € 60.000   |  | <p><b>ECOBONUS COME PAGARE E DOCUMENTI:</b><br/>affinchè la detrazione ecobonus possa essere fruita occorre che il contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- effettui il pagamento delle spese tramite bonifico parlante, bonifico bancario o postale sul quale siano indicati: causale, codice fiscale di chi beneficia della detrazione, il numero di partita iva o codice fiscale del soggetto beneficiario del bonifico.</li> <li>- asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori.</li> <li>- certificazione energetica dell'immobile fornito dalla regione o dall'ente locale o attestato di qualificazione energetica predisposto da un professionista abilitato.</li> <li>- invio della comunicazione ENEA ecobonus entro 90 giorni dal termine dei lavori.</li> </ul> <p>La legge di bilancio 2019 prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possano essere cedute da tutti i contribuenti, anche se gli interventi sono eseguiti sulle singole unità immobiliari.</p> <p><b>Tipologie di interventi per i quali può essere ceduta la detrazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sia nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali; sia nel caso di interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari</li> <li>- La cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ai predetti interventi, può essere effettuata:</li> <li>- dai soggetti che non sono tenuti al pagamento dell'IRPEF in quanto si trovano nelle condizioni di cui all'art. 11 co. 2 e all'art. 13 co. 1 lett. a) e co. 5 lett. a) del TUR (c.d. "incapienti");</li> <li>- dalla generalità dei soggetti che possono beneficiare della detrazione in questione.</li> </ul> <p><b>Soggetti a cui è possibile cedere la detrazione</b><br/>In luogo della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono optare per la cessione del corrispondente credito:<br/>ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero ad altri soggetti privati con la facoltà di successiva cessione del credito.<br/>Soltanto i "soggetti incapienti" possono cedere la detrazione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.</p> |
| Ecobonus detrazioni IRPEF/IRES 50% per impianti di climatizzazione invernale  | Fino al 31/12/21 | interventi di riclassificazione energetica degli edifici  | - Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811; senza valvole di termoregolazione.<br>- Per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;   | € 30.000   | - Potranno usufruire della detrazione del 65% anche gli Istituti Autonomi Case Popolari che nel 2019 sosterranno spese per interventi sugli immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Dal 2018 la detrazione è estesa anche agli immobili gestiti per conto dei comuni.  |  |
| Ecobonus detrazioni IRPEF/IRES 65% per impianti di climatizzazione invernale.<br>Possibilità di sconto in Fattura.                                  | Fino al 31/12/21 | interventi di riclassificazione energetica degli edifici  | Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:<br>- impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.<br>- con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.<br>- per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. | € 60.000   | - Sono esclusi dall'agevolazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto.  |  |
| Ecobonus detrazioni IRPEF/IRES 65% per acquisto e posa di microgeneratori<br>Possibilità di sconto in Fattura.                                      | Fino al 31/12/21 |   | Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti   | € 100.000,00 euro in 10 rate a condizione che l'intervento porti ad un risparmio di energia primaria pari al 20%               |  |  |
| Ecobonus detrazioni IRPEF/IRES 65% per riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali.<br>Possibilità di sconto in Fattura. | Fino al 31/12/21 |   | - del 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l'involucro dell'edificio "con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo";<br>- del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26.6.2015.  | Limite massimo di spesa è pari a 40.000,00 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. | - Interventi detraibili: Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza "U" (dispersione di calore), espressa in W/m <sup>2</sup> K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010.***tetti di detrazione 60.000,00 |  |



| TIPOLOGIA DETRAZIONI IRPEF  | DURATA           | DESCRIZIONE   | INTERVENTI DETRAIBILI  | TETTI DI DETRAZIONE  | NOTE   | ALTRO  |
|---|------------------|---|--|--|--|--|
|  <b>bonus mobili ed elettrodomestici detrazioni 50%</b> | Fino al 31/12/21 | Acquisto di mobili e granie elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A x i forni). | Gli elettrodomestici devono essere ad alta efficienza energetica, e come i mobili, destinati ad arredare un'abitazione in ristrutturazione.  | € 16.000 rimborsabili in 10 rate annuali.                            | Per usufruire della detrazione è necessario effettuare il pagamento con il bonifico parlante ovvero il bonifico bancario/ postale dove viene indicata causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva, codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.  | Rientrano nel bonus mobili le spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati, purchè la spesa sia effettuata tramite bonifico. |
|  <b>Sismabonus. Possibilità di sconto in Fattura.</b>   | Fino al 31/12/21 |   | Detrazione dei costi sostenuti per adeguare alle misure antisismiche gli immobili che si trovano in zone ad alto rischio di terremoto. La base dalla quale partirà la detrazione è del 50% del costo, tuttavia potrà crescere nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1-2-3, fino all'80% se gli interventi determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore, e addirittura fino all'85% con il passaggio a due classi di rischio inferiori. | € 96.000,00 x UNITA' immobiliare in 10 quote annuali dispari importo |  |  |
|  <b>Bonus Idrico 50%</b>                               | Fino al 31/12/21 | Risparmio di risorse idriche.   | Delle spese sostenute per il risparmio di risorse idriche. Pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari;                                 |  |  |  |
|  <b>Bonus Verde detrazione 36%</b>                    | Fino al 31/12/21 |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi.</li> <li>- La realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.</li> <li>- Riqualificazione urbana da parti di privati e condomini per terrazzi, balconi e giardini e per chi finanzia lavori per il verde pubblico.</li> </ul>   | € 5.000,00 in 10 rate  | <p>Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi</p> <p>Sono agevolati gli interventi di "sistemazione a verde" qualora siano effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- su unità immobiliari ad uso abitativo</li> <li>- sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.</li> </ul> <p>Per usufruire della detrazione è necessario effettuare il bonifico parlante.</p> |  |